

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA BANCA D'ITALIA E L'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO IN
MATERIA DI SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E DI MONITORAGGIO
NELL'ATTIVITÀ DI MICROCREDITO

La Banca d'Italia e l'Ente Nazionale per il Microcredito

VISTO l'art. 8, comma 4-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha costituito il "Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito" in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, attribuendo le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Luglio 2010 che esplicita l'attività del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, con particolare riferimento alla costante attività di monitoraggio delle iniziative in materia di microfinanza e microcredito;

VISTO l'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" e successive modifiche e integrazioni che ha disciplinato, tra l'altro, le caratteristiche e le finalità delle operazioni di microcredito;

VISTO l'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" e successive modifiche e integrazioni che ha attribuito *pro tempore* alla Banca d'Italia i poteri di controllo sui soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, comma 1 del medesimo Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia fino a quando il numero degli iscritti non sia sufficiente a consentire la costituzione di un apposito Organismo;

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 recante "*Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*", con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a disciplinare, tra l'altro, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per le operazioni di microcredito, prevedendo altresì che gli intermediari possano affidare i suddetti servizi a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività;

VISTO l'art. 13, comma 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 che ha istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, erogati ai sensi dell'art. 111, comma 1, lettera c) del TUB;

VISTO l'art. 13, comma 1-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 che ha previsto la definizione, mediante protocollo di intesa, delle modalità attuative per l'istituzione dell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio nonché per la trasmissione di un rapporto semestrale dall'Ente Nazionale per il Microcredito alla Banca d'Italia contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori;

CONSIDERATO che l'Ente Nazionale per il Microcredito, al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, ha esigenza di raccogliere informazioni utili a favorire una completa conoscenza del mercato microcredizio;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intendono per:

- **TUB:** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- **regolamento:** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176 recante "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
- **decreto fiscale:** il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";
- **ENM o ENTE:** l'Ente Nazionale per il Microcredito;

- **microcredito produttivo o imprenditoriale:** la concessione di finanziamenti per l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di micro impresa e per promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro di cui al Titolo I del Regolamento;
- **microcredito sociale:** la concessione di finanziamenti finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale di cui al Titolo II del Regolamento;
- **servizi ausiliari:** i servizi non finanziari obbligatori di assistenza e monitoraggio di cui all'art. 111, comma 1, lettera c) del TUB e all'articolo 3, comma 1 del Regolamento;
- **elenco:** l'elenco nazionale obbligatorio di cui all'articolo 13, comma 1-bis del decreto fiscale;
- **OSNF (operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito):** le persone fisiche e giuridiche che, erogando - anche se non in forma prevalente - i servizi ausiliari sono iscritti nell'Elenco obbligatorio tenuto dall'ENM, di seguito anche denominati "TUTOR". Non rientrano nella definizione di OSNF le banche e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia (ivi inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), che erogano microcredito prestando in via diretta i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio; tali soggetti sono censiti in un'apposita sezione informativa curata dall'Ente.

Articolo 2

Ambito di applicazione e finalità

Il presente protocollo disciplina, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, le modalità con le quali l'Ente Nazionale per il Microcredito e la Banca d'Italia danno attuazione alle disposizioni dell'art. 13 commi 1-bis e 1-ter del decreto fiscale, al fine di garantire un'adeguata tenuta dell'elenco da parte dell'ENM ed un'adeguata valutazione della qualità dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio per il microcredito prestati dai TUTOR.

Articolo 3

Rapporto semestrale

L'Ente si impegna a:

- raccogliere dai TUTOR le informazioni di carattere qualitativo e quantitativo dei servizi ausiliari prestati, con particolare riferimento ai contratti stipulati, alle relative controparti,

- nonché alla tipologia e alle modalità di prestazione dei servizi ausiliari;
- trasmettere ogni sei mesi alla Banca d'Italia - anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia - nel rispetto delle normative in materia di *privacy*, un Rapporto contenente le informazioni di cui al precedente punto, e le valutazioni condotte dall'Ente sull'attività dei TUTOR iscritti nell'elenco.

Articolo 4

Parere

Sono iscritti nell'Elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sui quali la Banca d'Italia rilascerà un parere entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso corredata della relativa documentazione.

Articolo 5

Comitato Tecnico

Sarà istituito un Comitato tecnico composto da rappresentanti di ciascuna parte firmataria, che si riunirà con cadenza almeno semestrale per definire le modalità di scambio delle informazioni e di sintesi/analisi delle stesse ed agevolare l'attuazione del presente Protocollo, nel rispetto dei vincoli cui sono sottoposte le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia nell'esercizio dell'attività di Vigilanza.

Articolo 6

Integrazione e modifiche del Protocollo

Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Resta inteso che il presente Protocollo sarà soggetto a revisione nel momento in cui si saranno verificate le condizioni previste dall'art. 113, comma 4 del TUB.


Articolo 7

Pubblicità del Protocollo

Il presente Protocollo è reso disponibile sui siti istituzionali dell'Ente Nazionale per il Microcredito e della Banca d'Italia.


Luogo Roma Data 20/02/2018

Per la Banca d'Italia



Vice Direttore Generale
Fabio Panetta

Per l'Ente Nazionale per il Microcredito



Ente Nazionale per il Microcredito
Via Vittoria Colonna, 1
00193 Roma
C.F. 97538720588

